REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 27/05/2015 Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 06/02/2017

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) istituita - a norma del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Castel Mella, ai sensi del D.Lgs 28/09/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

La gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF è affidata al funzionario responsabile identificato nella figura del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.

Articolo 3 – Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castel Mella, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 4 – determinazione della aliquota

L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), di cui all'articolo 1 – comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, <u>viene stabilita con deliberazione del</u> Consiglio Comunale.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, sono esenti i contribuenti con reddito complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a 15.000,00 euro annui. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota all'intero reddito imponibile.

Articolo 5 – decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva secondo quanto stabilito dal comma 169 dell'articolo 1 della L. 296/2006.

Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

Nell'ipotesi in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste ultime si intendono prorogate di anno in anno.

Comune di Castel Mella (Provincia di Brescia) Articolo 6 – versamento

Il versamento dell'addizionale comunale dovrà essere effettuato in acconto e a saldo con le modalità previste dal D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 27.12.2006 n. 296.

Articolo 7 - rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme vigenti in materia di I.R.P.E.F.

Articolo 8 – tutela dei dati personali

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, garantisce, nei modi ritenuti più idonei, il trattamento dei dati personali in suo possesso, affinchè sia tutelato il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche.